

## Codice della strada: le novità sulla carta di circolazione

Novità in vista per il Codice della strada. Da lunedì 3 novembre 2014 entreranno in vigore le norme che consentiranno l'identificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del veicolo e di eventuali violazioni al Codice della strada.

Le disposizioni (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada e art. 247-bis del Regolamento di esecuzione) prevedono l'obbligo per chi **ha la disponibilità di un veicolo - intestato ad una persona diversa - per più di 30 giorni consecutivi**, di comunicare agli Uffici della motorizzazione civile i suoi dati per l'annotazione nella carta di circolazione e nell'Archivio nazionale dei veicoli.

### A chi si applicano

Le norme si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d'uso, la locazione senza conducente, l'intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto "*Rent to buy*" e facenti parte di un "*trust*".

Per il momento le norme non si applicano ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto.

Nel caso di **comodato**, che rappresenta l'ipotesi più ricorrente, l'obbligo scattase l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario sia effettuato in modo **esclusivo, personale e continuativo** per un periodo superiore a 30 giorni.

### Familiari: esclusi dall'obbligo

Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nell'ipotesi di concessione ad un familiare convivente; in ogni altro caso è comunque subordinato ai predetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

Nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione.

### Da quando scatta la norma

Le norme trovano applicazione unicamente per atti e fatti, accaduti **per la prima volta** dopo lunedì 3 novembre.

### Sanzioni

L'utilizzatore, o il proprietario da questo delegato, potrà provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo del veicolo, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro.

31/10/2014